

COMUNE DI SELEGAS

Provincia di Cagliari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 27-05-2015

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

l'anno duemilaquindici, addì ventisette del Mese di maggio, alle ore 18:45, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

CASULA GIORGIO	P	MAMELI ELISABETA GESSICA	A
DEIANA BENIAMINO	P	DESOGUS GESSICA	P
PIREDDA CLAUDIO	A	MARROCU PIETRO	P
VARGIU FERNANDA	P	PARDU MIRKO	P
PIRAS MARIANGELA	P	PORRU RAFFAELE	P
DESSI' SIMONE	P	CONGIU LUIGI	P
MAMELI DAMIANO	A		

Totale presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale PIOPPO LUCIA

Il SIG.. CASULA GIORGIO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

E' presente altresì l'Assessore Soi Isangela.

Il Sindaco concede la parola all'Assessore Soi la quale illustra il contenuto della proposta oggetto di deliberazione.

Interviene il Consigliere Marrocu sostenendo che sarebbe stato opportuno proporre di abbassare le aliquote IMU per l'anno 2015.

Il Sindaco risponde che non è, purtroppo, una scelta discrezionale dell'Amministrazione la quale si vede costretta a riconfermare le aliquote anche per il nuovo anno.

Interviene l'Assessore Soi puntualizzando che continuano ad essere applicati tagli agli enti locali e ciò rende sempre più difficile erogare i servizi ai cittadini senza poter confermare, come in questo caso, o, peggio, innalzare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali.

Non vi sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

RICORDATO che questo comune, per l'anno d'imposta 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19.05.2014, ha confermato anche per l'anno 2014 le aliquote di base

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 27-05-2015 COMUNE DI SELEGAS

dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il Dm Interno 24 dicembre 2014 il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Dm Interno 16 marzo 2015 (GU n. 67 in data 21 marzo 2015) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19.05.2014 così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27.05.2015;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l' aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il 2014 e il 2015 l' aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;
- c) per il 2014 e il 2015 i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

RITENUTO pertanto di confermare per l' annualità 2015, le aliquote da applicare all' Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella, con l' introduzione della detrazione di cui all' art. 1, comma 1 bis del D.L. 4/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Altri immobili	0,76%
Aree fabbricabili e terreni agricoli	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Detrazione per terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' art. 1 del D.Lgs. 99/2014, iscritti nella previdenza agricola	€. 200,00

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell' interno, con il blocco, sino all' adempimento dell' obbligo dell' invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell' interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell' economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall' articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l' attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 27-05-2015 COMUNE DI SELEGAS

trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 24.09.2010, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riportati in calce alla presente deliberazione;

Con votazione palese espressa per alzata di mano:

Favorevoli: 6

Astenuti: 4 (Marrocu – Pardu – Porru – Congiu)

Contrari: 0

DELIBERA

1. Di confermare per l'annualità 2015, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché la detrazione di cui all'art. 1, comma 1 bis del D.L. 4/2015. come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Altri immobili	0,76%
Aree fabbricabili e terreni agricoli	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Detrazione per terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2014, iscritti nella previdenza agricola	€. 200,00

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione: n. 6 favorevoli, n. 4 astenuti (Marrocu, Pardu, Porru, Congiu), 0 contrari

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to SIG. CASULA GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIOPPO LUCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

N° 8	del 27-05-2015
------	----------------

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

PARERE Preventivo: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Lì, 21-05-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE

PARERE Preventivo: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Lì, 21-05-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera in data odierna è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni dal 04-06-2015

Selegas lì, 04-06-2015

IL Funzionario Incaricato
F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Selegas, lì

IL Funzionario Incaricato
Rag. SIRIGU GIUSEPPE